

# Rendita o capitale?

Nel momento in cui andate in pensione potete scegliere se farvi erogare una rendita vitalizia o una prestazione unica in capitale. Oppure potete optare per una prestazione in parte sotto forma di rendita e in parte sotto forma di capitale. L'importante è che, nel fare questa scelta, teniate conto della situazione familiare e patrimoniale nonché dei vostri desideri e obiettivi.

Secondo quanto disposto dalla legge, al momento del pensionamento è possibile percepire almeno un quarto dell'avevo di vecchiaia LPP sotto forma di capitale. Il regolamento della vostra cassa pensioni è più flessibile e consente di chiedere l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia del tutto o in parte in forma di capitale. La tabella sottostante riassume i vari aspetti da considerare per la scelta di rendita o capitale.

	Rendita	Capitale
<b>Flessibilità</b>	Flessibilità limitata per spese di una certa importanza	Margine di manovra economico per spese di una certa importanza
<b>Sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reddito regolare e sicuro per tutta la vita</li> <li>• Nessun rischio di investimento da sostenere in prima persona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilità immediata del capitale</li> <li>• Necessaria una gestione attiva e attenta del patrimonio</li> <li>• Opportunità di rendimenti più elevati grazie alla possibilità di investire il capitale</li> <li>• Non vi è la certezza che il capitale basti per tutta la vita</li> </ul>
<b>Salute</b>	La rendita è tanto più conveniente quanto maggiore è l'aspettativa di vita	Il capitale è tanto più conveniente quanto minore è l'aspettativa di vita
<b>Figli minorenni o in formazione</b>	Fino al compimento dei 18 anni (o dei 25 anni, se in formazione) i figli hanno diritto a una rendita per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia	Nessun diritto a rendite
<b>Superstiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il coniuge o convivente ha diritto a una rendita per superstiti pari al 60% della rendita di vecchiaia</li> <li>• Fino al compimento dei 18 anni (o dei 25 anni, se in formazione) i figli hanno diritto a una rendita per orfani pari al 20% della rendita di vecchiaia</li> <li>• Il capitale che non viene utilizzato per le prestazioni ai superstiti va all'istituto di previdenza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile designare il partner convivente come beneficiario</li> <li>• Con l'erogazione del capitale viene meno qualsiasi diritto a prestazioni per i superstiti della cassa pensioni</li> <li>• Il capitale non utilizzato va ai superstiti ovvero agli eredi</li> </ul>
<b>Imposte</b>	Le rendite vengono tassate al 100% come reddito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento dell'erogazione il capitale viene tassato separatamente rispetto al reddito applicando un'aliquota ridotta; successivamente è soggetto all'imposta sul patrimonio</li> <li>• Gli utili da capitale sono soggetti all'imposta sul reddito</li> </ul>
<b>Reddito</b>	La rendita è l'unico reddito (insieme all'AVS)	Si dispone di ulteriore liquidità

### In linea di massima è consigliabile optare per la rendita se

- si desidera percepire un reddito regolare e garantito per tutta la vita e la maggior parte del reddito futuro deve essere coperta dalle rendite dell'AVS e della cassa pensioni;
- si suppone di avere un'alta aspettativa di vita;
- si ha un'età nettamente superiore a quella del coniuge o convivente;
- si vuole che in caso di decesso vengano erogate prestazioni per i superstiti.

### È consigliabile optare per il capitale se

- si dispone di ulteriore disponibilità economica;
- si possiede sufficiente esperienza in ambito di investimenti di capitale;
- si intende sostenere economicamente i figli;
- si vuole che alla propria morte il capitale previdenziale vada agli eredi.

### Combinazione di rendita e capitale

È possibile combinare le due forme di erogazione delle prestazioni e chiedere di percepire una parte dell'ave di vecchiaia sotto forma di capitale e il resto come rendita.

<b>Capitale</b> L'ave di vecchiaia viene goduto in forma di capitale.	100% come capitale
<b>Rendita</b> L'ave di vecchiaia viene goduto in forma di rendita.	100% come rendita vitalizia
<b>Godimento misto</b> L'ave di vecchiaia viene goduto in parte come capitale e il resto come rendita. È la persona assicurata a decidere quanto percepire in forma di capitale.	In parte come capitale In parte come rendita vitalizia

### Domanda di erogazione del capitale

Chi opta per l'erogazione, totale o parziale, in forma di capitale deve farne richiesta scritta alla cassa pensioni prima della data di pensionamento ordinario o anticipato, specificando la quota di capitale o rendita desiderata. In caso di pensionamento parziale in più tappe l'erogazione in forma di capitale è consentita al massimo per tre tappe.

Si veda il modulo

«**Versamento delle prestazioni di vecchiaia**» alla pagina [allianz.ch/la-mia-cassa-pensioni](http://allianz.ch/la-mia-cassa-pensioni).

#### Avviso per i beneficiari di rendita AI

È possibile chiedere l'erogazione sotto forma di capitale anche quando la rendita di vecchiaia subentra alla rendita di invalidità.

### Revoca della domanda di erogazione del capitale

La richiesta di erogazione delle prestazioni sotto forma di capitale può essere revocata entro la data di pensionamento ordinario o anticipato. Una volta erogato il capitale o percepita la prima rata della rendita, non è più possibile modificare la propria decisione. Se si opta per l'erogazione del capitale è indispensabile il consenso scritto del coniuge o del convivente in unione domestica registrata.

### Rischi di investimento

Chi sceglie l'erogazione del capitale assume integralmente i rischi di investimento e deve aspettarsi oscillazioni di patrimonio e rendimento.

### Riscatti

Chi abbia effettuato un riscatto negli ultimi tre anni prima del pensionamento deve osservare quanto segue. Sotto il profilo fiscale, il periodo di attesa di tre anni (a partire dal riscatto) prima di ottenere un'erogazione di capitale si applica indipendentemente dal fatto che il capitale provenga dall'ultimo riscatto effettuato o, se la persona assicurata intrattiene contemporaneamente più rapporti previdenziali, da uno o più istituti previdenziali. In caso di erogazione di capitale durante il periodo di attesa, l'autorità fiscale competente può annullare a posteriori la deduzione fiscale relativa ai riscatti effettuati, andando a sommare il relativo importo al reddito imponibile.